

**REGOLAMENTO (CE) N. 1897/2000 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2000**

recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità⁽¹⁾, in particolare il suo articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 577/98, occorre stabilire la definizione delle variabili, nonché un elenco di principi per la formulazione delle domande sulla situazione lavorativa.
- (2) Ai fini della comparabilità internazionale delle statistiche sul lavoro, gli Stati membri e le istituzioni della Comunità devono misurare l'occupazione e la disoccupazione applicando la definizione di occupazione e di disoccupazione dell'Ufficio internazionale del lavoro (UIL).
- (3) La Commissione ha bisogno d'indicatori comparabili per seguire e valutare i progressi realizzati nel corso dell'attuazione degli orientamenti in materia d'occupazione⁽²⁾.
- (4) È pertanto opportuno formulare una definizione di disoccupazione comune a tutti gli Stati membri e armonizzare ulteriormente i questionari delle indagini sulle forze di lavoro.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio⁽³⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La definizione di disoccupazione figura nell'allegato I del presente regolamento.
2. I principi da seguire nella formulazione delle domande sulla situazione lavorativa figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le domande sulla situazione lavorativa poste ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità dovranno rispettare i principi che figurano nell'allegato II del presente regolamento e consentire la misurazione della disoccupazione definita nell'allegato I.
2. Tuttavia, il paragrafo 1 può essere ignorato per il tempo necessario all'adeguamento dell'indagine per campione sulle forze di lavoro. In tal caso, gli Stati membri, quando trasmetteranno ad Eurostat i dati dell'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, dovranno indicare chiaramente le divergenze rispetto alla definizione ed ai principi menzionati al paragrafo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 69 del 12.3.1999, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.